

REGOLAMENTO CIMITERO

1. Sorveglianza e mansioni dell'affossatore

art. 1.

Il cimitero nuovo di Neggio è proprietà comunale (salvo le riserve risultanti dall'atto di cessione no. 904 in data 6 settembre 1927 a rogito avv. Mario Rusca e piano annesso, che con gli obblighi da esso derivanti, vengono dichiarati parte integrante del presente regolamento).

La sorveglianza dello stesso viene esercitata direttamente dal Municipio a mezzo dell'affossatore.

art. 2.

Al cimitero è addetto un affossatore incaricato della sorveglianza, della manutenzione e della immediata esecuzione dei compiti relativi all'inumazione ed all'eventuale esumazione delle salme.

art. 3.

Mansioni:

- a) esecuzione immediata delle fosse dietro ordine del Municipio secondo le prescrizioni del presente regolamento;
- b) pulizia ed estirpazione accurata delle erbe lungo i viali del cimitero;
- c) taglio delle erbe nei campi di sepoltura almeno tre volte all'anno;
- d) vegliare alla buona conservazione e potatura delle piante poste sia all'interno che all'esterno del cimitero.

2. Riparto delle sepolture

art. 4.

La superficie del cimitero, come al piano annesso all'istromento di cessione che si conserva nell'archivio comunale, è diviso in tante aree e cioè:

- a) aree riservate in proprietà dei sigg. Eredi fu avv. Agostino Soldati come all'atto di cessione dell'area del cimitero;
- b) aree per cappelle;
- c) aree per tombe a pagamento (40 anni);
- d) aree per sepolture comuni degli adulti;
- e) area per la sepoltura dei bambini inferiori ai 10 anni.

Il piano di ripartizione viene tenuto costantemente a giorno dal segretario comunale e conservato presso la Cancelleria Comunale. Il piano e l'ordine progressivo delle sepolture sono fissati dal Municipio.

art. 10.

Per le tumulazioni in terra vegetale è d'obbligo la bara di legno dolce (spessore non superiore a 3 cm). Sono assolutamente proibite le bare di legno duro o metalliche e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Il Municipio, tramite il suo delegato, si riserva il controllo delle bare, della loro saldatura e chiusura.

art. 11.

Una bara non potrà contenere che una sola salma. Solo la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere rinchiusi nella stessa bara.

art. 12.

Per le salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero chiuse in bare metalliche o di legno duro, che devono essere sepolte in posti comuni con terra vegetale, dovrà essere fatto il cambiamento di bare. Qualora per motivi di polizia mortuaria non fosse possibile tale sostituzione, le bare dovranno essere inumate ad una profondità di metri 2.50.

art. 13.

Il Municipio annota e aggiorna le autorizzazioni concesse e registra le relative tasse.

art. 14.

Il trasporto della salma, dal domicilio al cimitero, di regola, dovrà essere affidato ad una impresa di pompe funebri.

6. Esumazioni

art. 15.

Decorsi i 20 anni dall'ultima inumazione in una parcella del campo comune, il Comune può procedere all'esumazione o spurgo dei resti, a seconda della necessità, per far posto a nuove inumazioni. Sarà ossequiata la procedura prevista dalla legge sanitaria.

art. 16.

Le esumazioni straordinarie sono quelle da eseguire per le seguenti necessità:

- sistemare il cimitero;
- per ordine dell'autorità giudiziaria;
- dietro richiesta della famiglia.

Salvo in casi di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, senza il consenso del Dipartimento delle opere sociali, sezione sanitaria. Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del medico delegato o di un incaricato municipale. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. L'autorizzazione per l'esumazione deve essere richiesta al citato dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

art. 17.

La domanda di autorizzazione dovrà indicare nel contempo il nome del rappresentante, cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

7. Norme di polizia

art. 18.

Il cimitero rimane sempre aperto al pubblico.

art. 19.

Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso.

Per accedere alle tombe si dovrà evitare di calpestare i tumuli, anche abbandonati, usando i viali laterali e i vialetti.

art. 20.

Il riordino delle tombe è compito morale dei congiunti.

Alla manutenzione generale provvede il Comune. Per il deposito dei rifiuti si deve far capo agli appositi raccoglitori.

Nessuno potrà depositare materiale di qualsiasi natura contro il muro di cinta.

8. Norme di edilizia

art. 21.

Nessuna lapide o monumento funebre può essere posato o adattato senza l'autorizzazione del Municipio. Per ottenere la necessaria licenza municipale è necessario inoltrare un progetto, in duplo, in scala 1:20. Inoltre si esige la descrizione delle decorazioni, delle iscrizioni e del materiale che si intende impiegare.

art. 22.

La superficie occupata dal tumulo è la seguente:

- a) per le salme di adulti metri 1.80 x 0.80
 - b) per le salme di bambini metri 1.60 x 0.60
1. Campi comuni

Altezza massima dei manufatti sopra le bordure dei viali:

- a) croci, lapidi per salme per adulti metri 1.10 x 1.80
 - b) lapidi per salme bambini metri 1.10 x 1.60
 - c) bordure di contorno metri 0.10
2. Loculi cinerari

Concessione ventennale a pagamento, rinnovabile per ulteriori 20 anni. La concessione è soggetta a domanda scritta al Municipio e al pagamento di una tassa (vedi art. 33).

L'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, come pure la posa di un'eventuale fotografia e la sigillatura della lastra di marmo sono eseguite a spese dei richiedenti su indicazioni del Municipio.

L'assegnazione avverrà in ordine progressivo al momento dell'occupazione.

art. 23.

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro. Non è permesso alcun lavoro alle tombe nei giorni festivi.

art. 24.

La terra, il pietrisco e tutti i cascami provenienti dalle opere, tanto eseguite come in corso d'esecuzione da parte di privati, dovranno essere allontanati dal cimitero. In caso di mancato adempimento, la cancelleria comunale, per ordine del Municipio, provvederà.

La spesa relativa sarà a carico dei contravventori.

art. 25.

Nella rinnovazione delle fosse o spurgo dei campi, le lapidi e i monumenti verranno rimossi. Se i familiari o parenti interessati non provvederanno a ritirarli entro un termine fissato dal Municipio, diverranno proprietà del Comune, che ne disporrà nel modo più opportuno.

art. 26.

Per monumenti o lapidi deteriorate o pericolanti, sarà fatto agli interessati di eseguire le opportune riparazioni nel termine che verrà loro indicato. Se tale ordine non venisse eseguito, il Municipio farà sgomberare il monumento.

art. 27.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per i danni arrecati da terzi ai monumenti sepolcrali.

art. 28.

Le piantagioni private che non siano semplici arbusti o fiori, sono vietate. La superficie della tomba è quella delimitata dalle bordure. Non sono ammessi recinti metallici o recipienti indecorosi.

È vietato l'uso di scatole di latta o di bottiglie, per la posa di fiori sulle tombe.

È vietata pure la posa di vasi di ogni genere alla base dei loculi cinerari.

9. Disposizioni varie

art. 29.

Chi arreca danni al cimitero (muri, cartelli, installazioni) è soggetto a multa di fr. 100.- minimo, il doppio in caso di recidiva.

Riservata l'azione penale e civile oltre al risarcimento dei danni.

art. 30.

Le ossa recuperate dallo spurgo di tombe e riesumate nel cimitero, potranno essere depositate nell'ossario comune.

art. 31.

Tutte le concessioni sono revocabili in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per ragioni di forza maggiore.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente alla primitiva, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione della tomba e del monumento.

art. 32.

Per tutto quanto non è stato contemplato nel presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere, e provvedere nel miglior modo per assicurare l'igiene, l'ordine pubblico e il decoro.

Il Municipio decide pure su ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento. Valgono inoltre le disposizioni della legge sanitaria cantonale del 18 novembre 1954 e quella sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958.

10. Tariffe

art. 33.

a) Campi comuni.

- | | |
|--|-----------|
| 1. persone decedute nella giurisdizione comunale e per i residenti e gli attinenti | gratuito |
| 2. altri | fr. 200.- |

b) Campi di sepoltura a tempo determinato a 1 o 2 posti:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. per i residenti e attinenti | singolo fr. 400.-
doppio fr. 600.- |
| 2. altri | singolo fr. 600.-
doppio fr. 1000.- |

c) Loculi cinerari:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. per i residenti e gli attinenti | fr. 400.- |
| 2. altri | fr. 600.- |
| 3. per ogni ulteriore urna depositata nella cella | fr. 100.- |
| 4. rinnovo della concessione per altri 20 anni: | 50% della tassa iniziale. |

11. Disposizioni transitorie e finali

art. 34.

Il presente regolamento potrà, in ogni tempo, essere riveduto e adattato alle nuove circostanze o esigenze dal Municipio, riservata la ratifica del Consiglio Comunale e dell'autorità cantonale competente. Esso entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e del Dipartimento dell'Interno.

Altri regolamenti e disposizioni precedenti vengono pertanto abrogati.